

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1904

Ordine del giorno concernente gli aspetti ambientali nella valutazione per la realizzazione di nuovi insediamenti logistici

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 168 concernente «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1849 concernente gli aspetti ambientali nella valutazione per la realizzazione di nuovi insediamenti logistici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

viste

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951 «Approvazione del Piano Territoriale Regionale» e successivi aggiornamenti;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato);
- la legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio' e ad altre leggi regionali);

richiamati

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);
- il r.r. del 25 marzo 2020 n. 2 (Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011);

rilevato che

- l'ampliamento o l'insediamento di centri logistici comporta gravi problematiche legate al consumo di suolo, soprattutto nelle aree periurbane o di nuova urbanizzazione, oltre che di tipo ambientale, a causa del sensibile aumento di traffico automobilistico;
- in numerosi casi, l'impatto dei flussi di traffico generati dai nuovi insediamenti si è rilevato essere sottostimato, con conseguenti situazioni di congestione e degrado del livello di servizio della rete stradale, molto spesso inadeguata, per caratteristiche geometriche e costruttive, a servire traffico di tipo pesante;

considerato che

- la vigente normativa prevede la procedura di V.I.A. regionale per interventi relativi a «Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno»;
- si prevede invece la verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle Province per interventi relativi a «Piattaforme logistiche, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.»;

ritenuto che

il proliferare di insediamenti logistici e l'incremento di richieste di autorizzazioni in molti comuni lombardi impongono la massima attenzione sul tema e l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per valutare adeguatamente le implicazioni a livello ambientale, ed in particolare gli impatti cumulativi dovuti al traffico, all'inquinamento, a fattori di natura sanitaria e paesaggistica e alla frammentazione ecologica determinati sui territori dagli insediamenti logistici;

ricordato che

gli ordini del giorno 1829 e 1832, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1875 e n. 1878 nella seduta del Consiglio regionale del 18 maggio 2021, impegnano la Giunta ad intervenire con una disciplina specifica in materia di insediamenti logistici per garantire il governo coordinato e programmato, coniugando i principi di intermodalità, di contenimento del consumo del suolo, di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile;

invita la Giunta regionale e l'Assessore competente

1. a porre a tutti i tavoli politico-istituzionali il tema degli insediamenti logistici e della necessità di individuare adeguati strumenti normativi per governare il fenomeno, interloquendo anche con il Governo per una possibile modifica del d.lgs. 152/2006;

2. a porre, nella normativa di disciplina degli insediamenti logistici, un'adeguata attenzione al tema delle ricadute ambientali e territoriali da essi determinate, valutando l'introduzione di criteri più stringenti per il rilascio delle autorizzazioni, conformemente ai limiti stabiliti dalla normativa statale di riferimento (d.lgs. 152/2006).».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1906

Ordine del giorno concernente gli investimenti per l'innovazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole e delle istituzioni formative accreditate

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 47 concernente «Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	63
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1859 concernente gli investimenti per l'innovazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole e delle istituzioni formative accreditate, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la proposta di atto amministrativo n. 47 «Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020», recante la disposizione riguardante la destinazione di una parte, pari a euro 5.042.595,14, dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2020 da riversarsi al bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione», per euro per progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche nelle scuole primarie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e formazione professionale;

considerato che

il tema delle dotazioni tecnologiche degli istituti di istruzione scolastica e di istruzione e formazione professionale, nonché degli strumenti a disposizione dei singoli allievi, è risultato cruciale, come opportunità da sfruttare ma anche come limite da superare, per lo svolgimento dell'attività didattica e formativa nel periodo della crisi pandemica da COVID-19 ed è stato individuato come

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 02 luglio 2021

investimento strategico da perseguire anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

valutato che

nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nell'incentivo al miglioramento degli strumenti tecnologici per la didattica e la formazione occorre promuovere progettualità efficaci e riconoscibile risultato;

auspicato che

l'impegno del Consiglio regionale in questo ambito continui anche nei prossimi anni, tramite l'utilizzo di parte delle risorse derivanti da eventuali avanzi di amministrazione degli esercizi finanziari successivi al 2020, e sia accompagnato e implementato da iniziative della Giunta regionale a valere su ulteriori fondi disponibili del bilancio regionale;

invita la Giunta regionale

a prevedere, per la destinazione a progetti di investimento e innovazione in dotazioni tecnologiche nelle scuole primarie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e formazione professionale delle risorse pari a euro 5.042.595,14, derivanti dai fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2020 del Consiglio Regionale da riversarsi al bilancio regionale, idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.»,

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 15 giugno 2021 - n. XI/1908

Risoluzione concernente le determinazioni inerenti alla prevenzione dei rischi e al contrasto della presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 48, approvata dalla Commissione Speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità in data 26 maggio 2021;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	70
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 48 concernente le determinazioni inerenti alla prevenzione dei rischi e al contrasto della presenza delle organizzazioni criminali nel ciclo dei rifiuti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 e, in particolare, l'articolo 22 che sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che contiene, nella parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» nonché le principali disposizioni destinate a disciplinare la materia della gestione rifiuti con riferimento agli aspetti sia tecnici sia amministrativi;
- la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente);
- la circolare ministeriale 21 gennaio 2019, n. 1121 «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi», che annulla e sostituisce la precedente circolare 4064/2018, e all'interno del punto 5 «Prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi», punto 5.3 «Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale», specifica che, in fase di progettazione e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti deve essere previsto «l'impianto di videosorveglianza preferibilmente con presidio h 24, salvo casi particolari da valutare caso per caso»;

rilevato che

- a livello comunitario, la gestione dei rifiuti ha tra le sue fonti principali la Direttiva 2008/98/CE, che definisce compiutamente le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, nonché le misure volte a tutelare l'ambiente e la salute umana;
- a questa prima fondamentale direttiva hanno fatto seguito le quattro direttive nn. 849/2018/UE - 850/2018/UE - 851/2018/UE e 852/2018/UE, afferenti al «pacchetto economia circolare», che perseguono gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di aumento in modo sostanziale del riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio e di riduzione graduale del ricorso alla discarica con un conferimento non superiore al 10 per cento dei rifiuti urbani al 2035;
- il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 disciplina la materia delle spedizioni di rifiuti.

richiamate

le leggi regionali:

- 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), ente del Sistema regionale che contribuisce, insieme agli altri enti pubblici, al controllo degli impianti presenti sul territorio regionale che trattano e gestiscono rifiuti, fornisce supporto tecnico nei procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti e effettua verifiche di conformità all'autorizzazione provinciale rispetto al quantitativo e alla tipologia di rifiuti stoccati, alla loro localizzazione rispetto alla planimetria autorizzata, allo stato del certificato prevenzione incendi e all'adeguatezza del sistema antincendio;
- 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) e, in particolare, l'articolo 6 «Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente» che prevede che «nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati»;
- 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) e in particolare l'articolo 16, che ha valorizzato il ruolo della polizia locale nelle politiche di prevenzione primaria e secondaria;

tenuto conto che

negli ultimi anni la Lombardia è stata interessata da numerosi incendi presso siti di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, che hanno portato all'attenzione delle istituzioni competenti diverse criticità di tutela ambientale, evidenziando la necessità di approfondire il funzionamento del sistema dei rifiuti, e, in particolare quello relativo ai controlli, al fine di individuare ogni utile intervento finalizzato al miglioramento degli standard di tutela ambientale e a contrastare abusi e illeciti.

Per quanto concerne l'ambito della criminalità ambientale, la Lombardia, che rappresenta circa il 17% della popolazione nazionale, non è esente dalle cosiddette «ecomafie». Nel 2019, come riporta l'annuale rapporto di Legambiente, sono stati 1994 gli illeciti ambientali accertati in regione (il 5,8 per cento del totale nazionale) che hanno portato ad 88 arresti, il dato più alto tra tutte le regioni italiane, gran parte dei quali connessi a reati relativi al ciclo dei rifiuti.

Gradualmente è in atto un'evoluzione delle modalità con cui viene portata avanti la filiera illecita dei rifiuti, infatti al fenomeno degli incendi la criminalità sta prediligendo l'abbandono dei rifiuti in capannoni o aree dismesse ed il traffico transfrontaliero, in modo da